

	Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive Comunali di Fidenza gestite da SO.G.I.S. S.r.l.¹ <i>Regolamento per l'utilizzo dei campi di atletica leggera</i>	All. 7.2.02 – C
		Rev. 5 Data: 27/09/16

Art. 1

Campo di applicazione del Regolamento per l'utilizzo dei campi di atletica leggera

1. Il presente Regolamento si applica ai campi di atletica leggera in gestione a SO.G.I.S. S.r.l..
2. Il presente Regolamento si applica alla pista di atletica dello Stadio “Ballotta” di Fidenza nei limiti della destinazione polifunzionale dello Stadio.

Art. 2

Apertura e destinazione d'uso dei campi di atletica leggera

1. I campi di atletica leggera sono accessibili, ai soggetti autorizzati, negli orari e nei giorni stabiliti da SO.G.I.S. ed esposti al pubblico, a tutte le persone fisiche qualificabili come utenti individuali o come tesserati dell'utente associativo costituito in forma associativa nel rispetto di:
 - il contratto d'uso stipulato tra So.G.I.S. e l'utente (individuale o associativo);
 - il presente Regolamento;
 - in tema di regole del gioco e di accesso ai campi di gara e per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, il regolamento tecnico della Federazione Italiana di Atletica leggera (FIDAL).
2. Nei campi di atletica leggera possono essere praticate le attività sportive compatibili con le caratteristiche tecniche e funzionali dell'impianto sportivo, nel rispetto del presente Regolamento e delle istruzioni d'uso comunicate dal servizio di custodia dell'impianto.
3. La decisione di compatibilità dell'attività sportiva rispetto all'impianto sportivo spetta a SO.G.I.S. al momento dell'istanza di prenotazione con il conseguente rilascio dell'autorizzazione all'uso.

1. Testo approvato con delibera del CDA di SO.G.I.S. S.r.l. seduta del giorno 27/09/2016.

Art. 3

Requisiti per l'utilizzo dei campi di atletica leggera

1. L'utenza che intende usufruire di un campo di atletica leggera, dei locali annessi e delle attrezzature sportive, dovrà ottenere l'autorizzazione di SO.G.I.S. e corrispondere la vigente tariffa pubblica d'uso. L'utenza associativa non affiliata alla FIDAL dovrà, prima dell'utilizzo dei campi di atletica leggera, dichiarare di avere preso visione e compreso il presente Regolamento d'uso ed in particolare le norme specificamente dedicate alla disciplina dei lanci.
2. La domanda di utilizzo dell'impianto sportivo deve essere presentata nei termini comunicati annualmente da SO.G.I.S., nei casi di utilizzi non stagionali, almeno 10 giorni prima dell'effettivo utilizzo. La domanda per gare o manifestazioni deve essere presentata a SO.G.I.S. almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della gara o manifestazione. La domanda deve indicare se l'utilizzo del campo di atletica è richiesto anche per la pratica del lancio del martello, del peso, del disco e del giavellotto; in tal caso, l'utenza deve indicare il tecnico responsabile dei lanci e gli orari di svolgimento.
3. L'utilizzo dei campi di atletica leggera da parte di alunni e alunne delle scuole non può avvenire senza la presenza costante di un insegnante di educazione fisica. Il ruolo di figura responsabile a livello tecnico dell'attività sportiva praticata è assunto dall'insegnante di educazione fisica per gli alunni/e.
4. L'utilizzo dei campi di atletica leggera da parte di tesserati di utenti associativi non può avvenire senza la presenza costante di un istruttore di maggiore età che assume il ruolo di figura responsabile a livello tecnico e organizzativo dell'attività sportiva praticata.
5. In ogni caso, l'utilizzo dei campi di atletica leggera da parte di minori non può avvenire senza un accompagnatore che vigila costantemente, a cura dell'utente che ha prenotato, di persona adulta affidataria. SO.G.I.S. e il servizio di custodia non svolgono alcuna attività di vigilanza dei minori presenti all'interno dei campi di atletica leggera. Il servizio di custodia ha la facoltà di allontanare dal campo di atletica leggera i minori non accompagnati da persona adulta affidataria.
6. Le persone autorizzate ad accedere al campo di gioco durante le gare sono quelle individuate all'art. 5 del presente Regolamento. L'organizzatore della manifestazione o della gara ha la facoltà di allontanare dal campo di gara le persone non autorizzate ad accedervi.
7. Le persone autorizzate ad accedere al campo di gioco durante gli allenamenti sono esclusivamente:
 - gli utenti singoli muniti di tessera di riconoscimento;
 - i tesserati di utenti associativi muniti di tessera di riconoscimento;
 - allenatori, insegnanti, istruttori e affidatari di minori delle persone indicate ai due precedenti punti;
 - ausiliari del servizio di custodia.Al campo di gioco non possono accedere spettatori, genitori e persone diverse da quelle sopra elencate.
Il servizio di custodia ha la facoltà di allontanare dal campo di gioco le persone non autorizzate ad accedervi.
8. Il servizio di custodia ha la facoltà di impedire o differire temporaneamente la pratica di singole discipline sportive in ragione del pericolo che dal loro svolgimento possa derivare per:
 - l'incolumità dei praticanti, del pubblico o dei presenti all'interno dei campi di atletica leggera;

- l'integrità dell'attrezzatura sportiva e dell'impianto sportivo.
9. Il campo 3 è riservato alla pratica delle discipline sportive del lancio del disco, del martello, del peso e del giavellotto. Il servizio di custodia ha l'obbligo di allontanare dal campo le persone diverse dai lanciatori e dall'allenatore responsabile dei lanciatori.
 10. Il servizio di custodia ha l'obbligo di proibire la pratica dei lanci in zone diverse dal campo 3.
 11. Le prime due corsie sono riservate alle prove controllate dei tesserati FIDAL. La zona dell'arrivo nelle corsie 4, 5 e 6 è riservata alle prove dei tesserati FIDAL per le discipline della velocità e degli ostacoli.
 12. Sulla pista d'atletica è vietato:
 - L'uso di pesi, bilanceri, traini per potenziamento sul rettilineo della pista
 - Accedere con cicli
 - Introdurre animali
 - Consumare cibi, bevande e fumare
 - Utilizzare impropriamente l'acqua
 - Calpestare il campo da calcio centrale
 - Utilizzare attrezzi da lancio nel campo centrale (se non durante le manifestazioni sportive autorizzate)
 13. L'utilizzo dei campi di atletica leggera può essere sospeso o negato da SO.G.I.S.:
 - a. per effetto di provvedimenti della Pubblica Autorità;
 - b. per ragioni di sicurezza e prevenzione incendio;
 - c. per ragioni di ordine pubblico;
 - d. in caso di forza maggiore e di cause accidentali;
 - e. in caso di sciopero;
 - f. per sopravvenute esigenze di garanzia del regolare svolgimento di campionati o di manifestazioni organizzati da Federazioni sportive e Enti di promozione;
 - g. per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento dell'attività didattica delle Istituzioni scolastiche;
 - h. per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento di particolari manifestazioni;
 - i. per contingenti condizioni meteo che comportino o consiglino la chiusura dei campi di gioco scoperti;
 - l. per esigenze tecniche di manutenzione di SO.G.I.S. o del Comune;
 In detti casi, il servizio di custodia ha l'obbligo di interdire l'accesso agli utenti individuali ed ai tesserati degli utenti associativi.
 14. La pratica di discipline motorie diverse dalle discipline sportive dell'atletica leggera può svolgersi anche contemporaneamente alle discipline dell'atletica. E' fatto divieto:
 - di accesso al campo 3 quando riservato alle discipline dei lanci;
 - d'uso delle corsie riservate alle prove, alla velocità e agli ostacoli.

Art. 4

Tessere di riconoscimento

1. L'accesso in gruppo all'impianto degli utenti scolastici e degli utenti costituiti in società o associazioni sportive o altra forma associativa può avvenire dopo il ritiro dell'apposita tessera di riconoscimento di gruppo. Le società, associazioni sportive e altre forme associative presentano, al momento della richiesta di prenotazione, l'elenco dei partecipanti alle loro attività e comunicano a SO.G.I.S. gli eventuali aggiornamenti dell'elenco. L'elenco dei partecipanti sarà allegato al contratto d'uso dell'impianto. Tale elenco viene comunicato, insieme

ai suoi aggiornamenti, a cura di SO.G.I.S. al soggetto titolare del servizio di custodia che verifica l'autorizzazione all'ingresso degli individui. Gli individui che non risultino nei suddetti elenchi non possono accedere ai campi di atletica.

2. L'accesso individuale all'impianto di utenti individuali può avvenire dopo il ritiro dell'apposita tessera di riconoscimento che è individuale e nominativa. Gli utenti individuali che praticano attività fisico-sportiva agonistica e che non risultino tesserati di associazioni o società sportive dovranno consegnare a SO.G.I.S. al momento dell'istanza di prenotazione un certificato medico di idoneità all'attività sportiva dell'atletica leggera.
3. Le tessere di riconoscimento sono da esibire, ove richiesto, al servizio di custodia.
4. Le tessere di riconoscimento non sono cedibili.
5. La tessera di riconoscimento ha validità per il periodo di rilascio ma può essere ritirata da SO.G.I.S. prima della scadenza nel caso in cui il possessore tenga un comportamento contrario alle norme contenute nel presente Regolamento, a leggi o a regolamenti tecnici federali vigenti.

Art. 5

Svolgimento di gare e manifestazioni

1. SO.G.I.S. può disporre di riservare i campi di atletica leggera allo svolgimento di gare, manifestazioni e tornei da parte di Istituti scolastici, società ed associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive ed agli Enti di Promozione riconosciuti dal CONI. In occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sia al mattino che al pomeriggio, SO.G.I.S. si riserva di sospendere l'uso del campo di atletica alle altre attività autorizzate.
2. L'utilizzo dell'impianto sportivo può essere autorizzato, previa richiesta scritta da presentare a SO.G.I.S. anche a utenti o gruppi di utenti per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamento. In occasione dello svolgimento di manifestazioni non sportive, sia al mattino che al pomeriggio, SO.G.I.S. si riserva di sospendere l'uso dell'impianto alle altre attività autorizzate.
3. Durante la preparazione e l'allestimento delle manifestazioni sportive e di quelle extrasportive, nell'impianto sportivo è vietato l'accesso di pubblico. È consentito l'accesso soltanto ai responsabili, e agli ausiliari del soggetto organizzatore, nonché agli ausiliari del servizio di custodia.
4. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gara durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
5. L'allestimento dei campi di gara è competenza dell'organizzatore della gara o della manifestazione. E' compito del soggetto organizzatore della gara o manifestazione la verifica della conformità e dell'idoneità delle attrezzature sportive di proprietà di SO.G.I.S. o del Comuni di Fidenza.

Art. 6

Uso di beni e attrezzature. Disciplina dei lanci

1. Gli utenti dei campi di atletica leggera potranno usufruire, per gli allenamenti, di tutta l'attrezzatura, fissa e mobile, presente presso l'impianto. L'attrezzatura va richiesta al servizio di custodia che la consegna agli utenti. L'uso dell'attrezzatura sportiva è svolto sotto la vigilanza e le istruzioni dell'istruttore o dell'allenatore. Gli utenti e i responsabili tecnici sono tenuti a verificare, prima dell'uso, che l'attrezzatura ricevuta dal servizio di custodia sia efficiente e in buono stato di

manutenzione. Gli utenti e i responsabili sono tenuti a segnalare tempestivamente al servizio di custodia o ad SO.G.I.S. eventuali disservizi funzionali/tecnici delle attrezzature che pregiudicano o possano pregiudicare la sicurezza di cose o di persone.

2. Durante le gare e le manifestazioni, l'uso dell'attrezzatura sportiva è svolto sotto la vigilanza degli ufficiali di gara preposti ai sensi delle regole tecniche federali.
3. Il materiale sportivo dovrà essere richiesto al servizio di custodia, che provvederà a consegnarlo previa sottoscrizione dell'apposito verbale di consegna. Al termine degli utilizzi, il materiale sportivo dovrà essere riconsegnato, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 7, al servizio di custodia, il quale provvederà al relativo ritiro e rimessaggio.
4. SO.G.I.S. non è responsabile dell'uso e della custodia di attrezzature sportive di proprietà di terzi e da questi introdotte nell'impianto sportivo.
5. La pratica delle discipline sportive del lancio del disco, del martello e del peso può essere svolta esclusivamente in presenza di un tecnico federale qualificato all'istruzione/allenamento di queste discipline dell'atletica leggera. La pratica di queste discipline può essere svolta esclusivamente nelle pedane circolari e verso i settori di caduta predisposti per ciascuna disciplina. Il lancio degli attrezzi del disco, del martello e del peso può essere effettuato quando nel settore di caduta non è presente alcuna persona e avendo cura di assicurare l'incolumità delle persone a qualsiasi titolo presenti nell'impianto sportivo.
6. I praticanti del lancio del disco e del martello devono esercitare i lanci da una pedana circolare munita di gabbie a pannelli mobili all'apertura, avendo cura di verificare che la posizione e l'angolatura della gabbia sul terreno rispettino il settore di caduta e l'area massima di pericolo consentita rispettivamente per i lanci del disco e del martello dai regolamenti tecnici federali.
7. La pratica della disciplina sportiva del lancio del giavellotto può essere svolta esclusivamente in presenza di un tecnico federale qualificato all'istruzione/allenamento di questa disciplina dell'atletica leggera. La pratica della disciplina sportiva del lancio del giavellotto può altresì essere svolta esclusivamente dalla pedana di rincorsa e nella direzione del settore di caduta predisposto per detta disciplina. Il lancio dell'attrezzo del giavellotto può essere effettuato quando nel settore di caduta non è presente alcuna persona e avendo cura di assicurare l'incolumità delle persone a qualsiasi titolo presenti nell'impianto sportivo.
8. I praticanti le discipline del lancio del giavellotto, del peso, del disco e del martello devono usare attrezzi conformi e idonei secondo le regole tecniche federali. Dopo ogni lancio, gli attrezzi devono essere sempre riportati presso la pedana e mai rilanciati.
9. Le discipline del lancio del giavellotto, del peso, del disco e del martello possono iniziare solo ed unicamente su specifica autorizzazione del servizio di custodia, dopo la conclusione delle attività scolastiche ed, in ogni caso, in situazione di assenza totale di rischi per le persone presenti nell'impianto sportivo.
10. Il lancio del giavellotto, del peso, del disco e del martello da parte di alunni o alunne, durante l'orario riservato alle attività scolastiche, può essere esercitato solo ed unicamente con il consenso dell'insegnante e sotto la vigilanza dell'istruttore.

Art. 7

Norme comportamentali d'uso dell'impianto e dei locali annessi

1. I locali annessi ai campi di atletica leggera (compresa l'infermeria) sono adibiti agli usi per i quali sono stati costruiti; non possono pertanto essere adibiti ad usi personali, né diventare deposito di materiale vario.

2. Non è consentito lasciare in deposito (se non preventivamente autorizzati con nota scritta di SO.G.I.S.) né abbandonare nei locali degli impianti attrezzature, indumenti ed oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
3. Gli utenti, nell'uso dell'impianto sportivo, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio. Gli utenti devono essere muniti di debita tenuta sportiva e di apposite scarpe di gara munite di chiodi su soles e tacco in numero massimo ammesso dalle norme tecniche federali, allo scopo di non danneggiare la pista in sintetico, le pedane, le zone di stacco e le zone di caduta.
4. Le Società sportive che non utilizzano scarpe da ginnastica dovranno garantire che i rispettivi atleti non calpestino la pista in sintetico; a tale scopo dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari.
5. Eventuali danni arrecati alle attrezzature sportive ed agli immobili messi a disposizione dovranno essere risarciti dai responsabili a SO.G.I.S..
6. È vietato introdurre nell'intero impianto sportivo, incluso le zone riservate agli spettatori, qualsiasi tipo di veicolo, qualsiasi specie animale e attrezzatura sportiva non compatibile con l'impianto sportivo.
7. È fatto obbligo agli accompagnatori e al pubblico di trovare posto esclusivamente nella zona riservata al pubblico o all'esterno dell'area destinata all'attività sportiva.
8. SO.G.I.S. ed il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi, di furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
9. Gli utenti sono tenuti a segnalare sempre al servizio di custodia o direttamente a SO.G.I.S. atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli di SO.G.I.S. e del Comune di Fidenza e della sicurezza di persone o di cose, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
10. Gli utenti possono indirizzare ogni eventuale reclamo e suggerimento direttamente all'Ufficio rapporti con l'utente di SO.G.I.S..

Art. 8

Rispetto del presente Regolamento

1. Il servizio di custodia assicurerà il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Il rispetto del presente Regolamento è richiesto a tutti gli utenti dei campi di atletica anche se non affiliati o tesserati alla FIDAL.
3. SO.G.I.S. ed il Comune di Fidenza, hanno piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive. I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso all'impianto.

Art. 9

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si intendono richiamate, per quanto applicabili in sede di allenamento, le norme tecniche federali per l'apprestamento dei campi di gioco dell'atletica leggera, l'uso dei campi e degli attrezzi stabilite dalla FIDAL.